

Ivrea 16 gennaio 2012.

FISCALE - Nuovi Contribuenti minimi

Disciplina applicabile dall'1.1.2012 Elementi da riportare in fattura

A seguito dell'entrata in vigore, dal 1.1.2012 dei cd. "nuovi contribuenti minimi", occorre che gli stessi evidenzino le motivazioni per le quali non sono soggetti sia ritenuta d'acconto che all'IVA, in quanto rientranti nel regime agevolato di cui al DL 98/2011.

Occorre, pertanto, che gli stessi:

- continuino a riportare l'annotazione relativa al non assoggettamento dell'operazione ad IVA ed applicare l'imposta di bollo (euro 1,81);
- non espongano la ritenuta a titolo d'acconto ed indichino che la somma non è soggetta a ritenuta in quanto tassata con imposta sostitutiva in base al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

La descrizione che appare più opportuna è la seguente:

"Contribuente non soggetto ad IVA ed a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.27, commi da 1 a 3 del DL. 98/2011."

artt. 27, commi da 1 a 3, DL. 98/2011

Dr. Stefano M. Perego
a cura del Centro Studi CSC